

CONVENZIONE TRA L'USL UMBRIA N. 1 DI PERUGIA E L'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI CITTA' DI CASTELLO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DELLA ATTIVITA' SOCIALE DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI PRESSO L'OSPEDALE DI CITTA' DI CASTELLO

TRA

L'Azienda USL UMBRIA1 con sede amministrativa in Perugia,06127. Via G.Guerra.n21/17 rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Andrea Casciari , autorizzato alla stipula del presente atto con atto deliberativo

E

L'Associazione ANTEAS – L'ALTRA UMBRIA (di seguito denominata Associazione), con sede in Città di Castello, Via Vittorio Emanuele Orlando, 24 bis (C.F. n. 94073410544) iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con DPGR n. 592 del 27/9/1996, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig. Campanelli Corrado , nato a Città di Castello il 26/02/48 domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L'Azienda USL UMBRIA 1 affida, alle condizioni previste nei seguenti articoli, all'Associazione "ANTEAS – L'Altra Umbria", che a mezzo del suo legale rappresentante dichiara di accettare, il servizio integrativo all'Attività di accoglienza e accompagnamento utenti presso l'Ospedale di Città di Castello e non sostitutivo della stessa attività espletata dall'Azienda.

Art. 2 – Tipologia dell'attività sociale

L'attività sociale disciplinata dalla presente convenzione consiste in: servizio di accoglienza ed indirizzo, comunicazione, informazioni, accompagnamento utenti.

Art. 3 – Modalità e durata di svolgimento dell'attività sociale

I Volontari effettueranno il servizio integrativo presso i seguenti servizi:

- Front-office: con funzione di accoglienza ed indirizzo, comunicazione, informazioni, accompagnamento degli utenti verso i vari servizi dell'ospedale, dalle h 8,30 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì
- Punto Prelievi Poliambulatori: con funzione di accoglienza ed indirizzo degli utenti che usufruiscono di tale servizio dalle h 7,30/8 alle 9,30/10 dal lunedì al sabato
- Sala d'attesa triage del P.S. : con funzione di accoglienza ed informazioni dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Si intende che l'articolazione dei servizi offerti, degli orari e del personale volontario dedicati, potrà subire variazioni a seconda delle richieste della Azienda e della disponibilità dell'Associazione.

Art. 4 – Operatori addetti all'attività sociale

Lo svolgimento dell'attività sociale disciplinata così come specificata nei precedenti articoli 2 e 3 dovrà essere assicurata da persone volontarie aderenti all'Associazione che risultino fisicamente idonee all'attività prevista.

Il personale volontario, reclutato dall'Associazione solo ed esclusivamente tra i propri aderenti, dovrà essere in possesso di affidabilità, decoro e capacità adeguate alla tipologia dell'attività, da svolgere.

Il Responsabile Operativo della suddetta attività affidato dalla presente convenzione, è individuato nella persona del Presidente pro-tempore dell'Associazione.

Art. 5 – Gestione degli operatori

Tutte le incombenze relative alla gestione del personale adibito all'attività sociale di che trattasi, le presenze e le eventuali sostituzioni sono a carico dell'Associazione che, in ogni caso, dovrà assicurare l'attività sociale così come individuata nei precedenti articoli 2, 3 e 4.

L'effettivo svolgimento delle attività dovrà essere documentato da un foglio di firma giornaliero depositato presso la Direzione di Presidio.

Art. 6 – Responsabilità degli operatori

L'Associazione è responsabile del comportamento e dell'idoneità professionale dei volontari utilizzati.

L'Associazione si impegna a mantenere il più possibile stabile il personale adibito all'attività sociale. All'atto dell'attivazione dell'attività stessa, l'Associazione comunicherà all' Azienda i nominativi delle persone adibite alla medesima con l'obbligo di mantenere aggiornati gli elenchi nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione all' Azienda.

Sarà facoltà dell' Azienda chiedere la sostituzione del volontario che non applichi le norme della presente convenzione, non osservi un comportamento corretto e non offra sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso l'Associazione dovrà provvedere alla sostituzione della persona.

Ogni volontario è tenuto a conoscere i seguenti obblighi:

- a rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
- al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
- ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza.
- a rispettare le disposizioni impartite dai Responsabili delle Unità Operative coinvolte e dalla Direzione di Presidio, per quanto di rispettiva competenza, e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle Unità Operative stesse e con i destinatari del servizio;
- a non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari;

Art. 7 – Equipaggiamento dei volontari

Il volontario dell'Associazione impiegato nell'attività sociale di cui alla presente convenzione, dovrà essere munito del seguente materiale:

- cartellino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione,
- casacca di riconoscimento (concordata con la Direzione di Presidio)

Art 8- Tutela dei volontari

Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore autonomo ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'organizzazione di volontariato è tenuta all'applicazione delle disposizioni del Decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art.3 del decreto stesso.

Dal canto suo, l'Azienda, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione:

- fornisce ai volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- elabora un documento di valutazione dei rischi e interferenze che indichi le misure di prevenzione e protezione adottate in cooperazione con le Associazioni di volontariato per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi incidenti sull'attività prestata dal volontario;

In diretta applicazione di quanto sopra enunciato, l'Azienda, pur ritenendo che la possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del volontario sia di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alla struttura sanitaria, s'impegna ad assicurare ai volontari le stesse forme di tutela previste per i propri dipendenti nei casi di eventuale e imprevedibile esposizione per i quali sia utile e/o necessaria una sorveglianza post - esposizione. Eventuali casi particolari saranno valutati in sede di stipula della convenzione con l'Associazione interessata.

E' fatto in ogni caso divieto al volontario di:

- accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
- accedere all'interno dei settori di degenza, intendendo che l'accompagnamento degli utenti si riferisca fino all'ingresso dei reparti di degenza medesimi;
- assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Sarà cura del Coordinatore Infermieristico, o persona da lui delegata, di informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.

L'Azienda, ritiene opportuno offrire al volontario, la possibilità di accedere alla vaccinazione antinfluenzale secondo le modalità previste per i propri dipendenti.

E' necessario, ai fini della prevenzione, che la volontaria, non appena venuta a conoscenza di un eventuale stato di gravidanza o al rientro dalla stessa, comunichi tale stato al responsabile dell'Associazione che si farà carico di comunicarlo al Servizio Prevenzione Protezione che rimane a disposizione dell'Associazione per fornire adeguate informazioni in merito ai provvedimenti da attuare a tutela della gravidanza stessa o del successivo periodo (allattamento ecc.)

Art. 9 – Copertura assicurativa

Nell'esecuzione dell'attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione adotterà tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone che svolgono l'attività sociale e dei terzi. Nel caso di inadempimento l'Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto senza che l'Associazione possa sollevare eccezione alcuna. L'Associazione provvede alla integrale copertura degli addetti all'attività sociale per tutti i rischi derivanti dalla specifica attività oggetto della presente convenzione nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità agli artt. 4 e 7 della legge 11.8.1991 n. 266, mediante polizza assicurativa.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa di cui al precedente comma sono a carico dell'Associazione.

Art. 10 – Liquidazione rimborsi spese

La presente convenzione non prevede alcun rimborso da parte dell'Azienda per le attività affidate all'Associazione, ad eccezione di un rimborso per l'esercizio dell'attività di carattere sociale quantificato in € 400 mensile.

Art. 11 – Durata della convenzione

La convenzione ha durata dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2020 e l'attività sarà effettuata secondo le modalità previste nei precedenti articoli 2 e 3. La convenzione può essere rinnovata previo accordo fra le parti.

Art. 12. – Risoluzione Anticipata

Le parti si riservano la facoltà di risolvere, anche unilateralmente e comunque previa comunicazione da inviare con raccomandata A.R. almeno 30 gg. dalla data di risoluzione, la presente convenzione, Per l' Azienda USL, il mancato rispetto di clausole della convenzione e/o di quanto previsto dall'attività concernente, costituisce comunque motivo di risoluzione della convenzione stessa.

Art 13– Divieto di cessione e/o subappalto dell'attività sociale

E' vietato cedere o subappaltare anche parzialmente l'attività assunta, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto, senza diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 14 – Aspetti fiscali

Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 8 (agevolazioni fiscali) della Legge 11.8.91 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) che:

- le attività sociali rese dall'Associazione esclusivamente per fini di solidarietà e senza fini di lucro non si considerano prestazioni di servizio ed esulano dal campo impositivo dell'IVA;
- la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro;
- la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Città di Castello

26 aprile 2016

Associazione Anteas
Il Presidente
Corrado Campanelli
Tel. 0882.9805234 075.3553007

Azienda UsI Umbria 1
Il Direttore Generale
Andrea Casciari

E-mail: anteoascitadicastello @live.it

Patto di Integrità

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

l'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

L'Associazione ANTEAS di Città di Castello

Questo documento costituisce parte integrante della Convenzione per l'effettuazione del servizio integrativo della attività sociale di accoglienza e accompagnamento utenti presso l'Ospedale di Città di Castello, stipulata tra l'Azienda USL Umbria 1 e l'Associazione Anteas di Città di Castello

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e dell'Associazione ANTEAS di Città di Castello, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto/convenzione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento e nel controllo dell'esecuzione di quanto previsto dalla convenzione in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La sottoscritta Associazione si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

La sottoscritta Associazione si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto negli aspetti economici della convenzione, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

Resta chiaramente esclusa qualsiasi tipo di attività prestata a titolo gratuita.

Le convenzioni concluse e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulle ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La sottoscritta Associazione prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, sarà esclusa dalla possibilità di stipulare convenzione o altro tipo di rapporto con l'Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla scadenza della convenzione in oggetto.


Le Associazioni sono tenute al rispetto quanto previsto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento della Azienda Usi Umbria 1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del D.R.P. 62/2013;

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.


Perugia, il 26 aprile 2017



Il Presidente della Associazione


ANTEAS
CITTÀ DI CASTELLO
Via V. E. Orsini, 24/b
Tel. 036.6065284 - 076.6353387

Il Direttore Generale


IL DIRETTORE GENERALE
Azienda U.S.L. Umbria n° 1
Dott. Andrea Casciari

Email: anteascittadicastello@live.it

Documento allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017-19

Adottato con Delibera del Direttore Generale n°100/2017